

## ACCERTAMENTO

---

### ***Ricavi in nero se il titolare “sopporta” le spese ma la cassa è in rosso***

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento analitico-induttivo**, l'effettuazione di **pagamenti** con la **liquidità** del **titolare**, in presenza di un **saldo negativo di cassa** della ditta individuale, implicando che le voci di spesa sono di **entità superiore** a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'**anomalia contabile**, fa presumere l'esistenza di **ricavi non contabilizzati**.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 7634**, depositata **ieri 18 marzo**, la quale consolida il filone giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., **Cass. sent. 31.05.2011, n. 11988**; **Cass. sent. 25.10.2017, n. 25289**).

La vicenda trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento**, con il quale l'Agenzia delle entrate riconosceva in capo ad una ditta individuale un **maggior reddito di impresa** relativamente all'anno di imposta 2006 e procedeva, dunque, a recuperare a tassazione gli importi fiscali sui **ricavi omessi**.

Detto atto veniva impugnato dinanzi alla competente **Commissione tributaria provinciale**, la quale **accoglieva l'impugnazione** solo limitatamente alla ritenuta deducibilità dei costi. Il contribuente proponeva **appello**, ma la Commissione tributaria regionale della Campania **confermava la sentenza di primo grado**.

Così, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando l'illegittimità della sentenza impugnata per **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), oltre che per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, il ricorrente evidenziava che la Commissione tributaria regionale aveva **basato l'accertamento fiscale su una presunzione correlata al saldo negativo transitorio del c.d. “conto**

**cassa**” ed inoltre aveva trascurato che gli sconfinamenti erano stati ripristinati, i ricavi erano stati iscritti nel conto economico e il debito nei confronti del titolare della ditta era stato saldato. I pagamenti tramite anticipazioni, secondo il contribuente, erano ascrivibili a ritardi nella esazione dei crediti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **inammissibile** il ricorso proposto dal contribuente. Ha infatti confermato la tesi dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui la circostanza che il titolare della ditta individuale effettuava **pagamenti nonostante il conto di cassa “in rosso”** ed esibiva **voci di spesa di entità superiore** a quella degli introiti registrati fosse **sintomatica dell'esistenza di ricavi non registrati**.

Trattasi di un principio che conferma un orientamento già consolidato della Corte di Cassazione (cfr., [Cass. sent. 25.10.2017, n. 25289](#); **Cass., sent. 31.05.2011, n. 11988**), secondo cui: *«in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un **saldo negativo di cassa**, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno pari al disavanzo»*.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato infatti che: *«una chiusura di cassa con segno negativo, oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, assurge, secondo la trama argomentativa della sentenza d'appello, a presunzione di omessa contabilizzazione di guadagni* (cfr., **Cass. n. 24509/2009**; **Cass. n. 27585/2008**).

In conclusione, i giudici di vertice hanno sottolineato che le censure poste a fondamento del ricorso **non** possono risolversi nella **sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali differente da quella operata dal giudice di merito** o investire la ricostruzione della fattispecie concreta o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Sono stati poi rigettati gli **altri motivi di ricorso** in quanto ritenuti **generici ed imprecisi** con riferimento ai dati che assumono trascurati dal giudice d'appello e che espongono alla stregua di fatti storici, risolvendosi, a detta della Corte, nella critica soggettiva alla valutazione degli elementi fattuali e probatori operata dai giudici di appello.

Sulla base di tali argomentazioni, il **ricorso per cassazione** è stato dichiarato **inammissibile** e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.